

TAX & LEGAL NEWS



Numero 15 del 20 settembre 2017

IN QUESTO NUMERO

INTERPRETAZIONI

È stata prorogata la comunicazione dei dati delle fatture anche per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'invio telematico dei dati

Nuova rettifica degli elenchi definitivi delle società che applicano lo "split payment"

GIURISPRUDENZA

Le spese di sponsorizzazione nelle attività sportive dilettantistiche

L'omesso contraddittorio preventivo comporta la nullità dell'atto

Il diritto alla detrazione dell'IVA per servizi

Applicazione del "regime del margine" nell'ambito della compravendita di veicoli usati

Il valore accertato dell'immobile ai fini dell'imposta di registro

La perizia di parte per la rettifica del valore dell'immobile

I compensi del dottore commercialista sono soggetti a IRAP in presenza di autonoma organizzazione

L'accertamento fondato sulla differenza tra il corrispettivo e il valore effettivo della partecipazione ceduta

Le informazioni raccolte dal sito Internet della società alla base dell'accertamento

L'accertamento integrativo derivante dalla sussistenza di nuovi elementi

La dimostrazione dell'esistenza dell'abuso del diritto

...

DOTTRINA

La relazione di revisione secondo i nuovi principi ISA Italia

I chiarimenti di Assonime sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L'AIDC analizza il contenuto delle fatture ai fini della detrazione IVA e della deducibilità dei costi

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

DOTTRINA

La relazione di revisione secondo i nuovi principi ISA Italia

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha esaminato i nuovi principi di revisione internazionali ISA Italia adottati con determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017. Nella presente nota viene precisato che la prima relazione di revisione sui bilanci, emessa secondo le nuove regole, sarà:

- quella relativa ai bilanci chiusi al 31/12/2017, per gli enti diversi da quelli di interesse pubblico;
- quella relativa ai bilanci chiusi al 31/12/2017, per gli enti di interesse pubblico .

Al fine di favorire l'allineamento volontario dei due diversi periodi di decorrenza, alle società diverse dagli enti di interesse pubblico è consentita l'applicazione anticipata per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17/06/2016.

Lo IAASB, attraverso l'emanazione di un nuovo set di *Auditor Reporting Standards*, ha voluto:

- migliorare la capacità informativa della relazione di revisione;
- consentire un adeguamento della relazione di revisione ai modificati sistemi normativi e regolamentari nazionali in tema di redazione del bilancio, garantendo allo stesso tempo l'omogeneità del contenuto essenziale minimo della relazione di revisione.

CNDCEC, nota n. 42 del 12/09/2017

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

Le spese di sponsorizzazione nelle attività sportive dilettantistiche

L'articolo 90, comma 8, Legge n. 289/2002, ha introdotto una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 euro, delle spese di pubblicità, volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro. È, quindi, la stessa norma a definirle come inerenti e congrue all'esercizio dell'attività commerciale.

Cassazione n. 21333 del 14/09/2017

IVA

INTERPRETAZIONI

È stata prorogata la comunicazione dei dati delle fatture anche per i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'invio telematico dei dati

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga al 28/09/2017 del termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015). Il chiarimento fornito è in linea con quanto previsto dal

provvedimento n. 58793 del 27/03/2017 che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l'invio opzionale dei dati delle fatture e quelli per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa n. 172 del 07/09/2017

Nuova rettifica degli elenchi definitivi delle società che applicano lo “split payment”

Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute, il Dipartimento delle finanze ha reso disponibili i seguenti nuovi elenchi definitivi rettificati relativi:

- alle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- alle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.

Si riconfermano invariati gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26 luglio 2017, relativi:

- alle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, documento del 14/09/2017

GIURISPRUDENZA

L'omesso contraddittorio preventivo comporta la nullità dell'atto

Il provvedimento di sospensione del pagamento, previsto dall'articolo 69 del RD n. 2440/1923, è espressione del potere di autotutela della Pubblica amministrazione a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'Amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Inoltre, i provvedimenti cautelari vanno valutati con riferimento alla materia alla quale si riferiscono (che nel caso di specie è l'IVA). In tal senso, si è espressa la Corte Suprema di cassazione delle Sezioni Unite affermando, nella sentenza n. 19667 del 18/09/2014, che, in tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria deve concedere al contribuente un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione del contraddittorio comporti la nullità dell'atto.

CTP Milano n. 4279/21/17 del 20/06/2017

Il diritto alla detrazione dell'IVA per servizi

L'articolo 168, lettera a), della direttiva n. 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest'ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di questi servizi e gli stessi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell'ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui questi servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di queste operazioni.

Corte di Giustizia UE, causa C-132/16 del 14/09/2017

Applicazione del “regime del margine” nell’ambito della compravendita di veicoli usati

In tema di IVA, il c.d. “regime del margine”, previsto dall'articolo 36 del D.L. n. 41/1995 per le cessioni, da parte di rivenditori, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, costituisce un regime d'imposizione speciale, facoltativo e derogatorio, in favore del contribuente, del sistema normale dell'IVA. Ne consegue che la sua disciplina va interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento dello scopo dell'istituto.

Inoltre, con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, il cessionario, al quale l'Amministrazione finanziaria contesta, in base ad elementi oggettivi e specifici, questa fruizione, deve provare la propria buona fede, vale a dire:

- di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale;
- di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, al fine di evitare di essere coinvolto in questa situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto.

Rientra in questa condotta anche l'individuazione (nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione in suo possesso, eventualmente integrati da elementi di agevole e rapida reperibilità) dei precedenti intestatari del veicolo, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia stata, o no, già assolta a monte da altri, nell'ambito della catena di fornitura, senza possibilità di detrazione. In caso di esito positivo, il diritto di applicare il “regime del margine” deve essere riconosciuto, anche qualora l'Amministrazione dimostri, attraverso indagini e controlli inesigibili dal contribuente, che in realtà l'imposta, per qualsiasi motivo, non era stata detratta. Viceversa, nell'ipotesi in cui dalla verifica del contribuente emerga che i precedenti titolari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria, in base al criterio di normalità probabilistica) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per l'acquisto dei veicoli stessi, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del diritto alla fruizione del trattamento fiscale più favorevole.

Cassazione Sezioni Unite, n. 21105 del 12/09/2017

DOTTRINA

I chiarimenti di Assonime sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Assonime ha esaminato la disciplina della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, in vista dell'approssimarsi del termine per l'invio delle comunicazioni, relative al secondo trimestre del 2017, entro il 18 settembre.

Ricordiamo che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche si sostanzia nell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, anche se a credito. L'Agenzia non ha finora emanato una circolare illustrativa dell'obbligo comunicativo del quale si tratta, ma ha fornito indicazioni al riguardo in alcune FAQ di risposte a quesiti ricevuti dagli operatori relativi alla compilazione del modello di comunicazione. Alcune precisazioni concernenti le modalità di regolarizzazione delle violazioni dell'obbligo di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni tramite il ravvedimento operoso sono, invece, contenute nella risoluzione 28 luglio 2017 n.104/E.

In merito all'evasione fiscale, Assonime ha ritenuto che una misura idonea a contemperare queste esigenze potrebbe essere rappresentata dall'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni intercorrenti fra soggetti passivi "privati". Il Governo sta valutando, in vista della legge di bilancio per il 2018, la possibilità di rendere obbligatoria per tutti i soggetti IVA la fatturazione elettronica, su autorizzazione dei competenti organi comunitari (la direttiva IVA, infatti, consente la fatturazione elettronica fra privati solo su opzione).

Assonime, circolare n. 22 del 13/09/2017

L'AIDC analizza il contenuto delle fatture ai fini della detrazione IVA e della deducibilità dei costi

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha esaminato la rilevanza del contenuto letterale delle fatture ai fini IVA e delle imposte sul reddito. Ai fini IVA, la prescrizione inserita nell'articolo 21, commi 1 e 2, lettera g) del D.P.R. n. 633/72, secondo cui la fattura deve essere emessa e contenere, fra l'altro, l'indicazione della "natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione", non comporta, in caso di incompleta o imprecisa o parzialmente erronea descrizione, l'automatica indetraibilità dell'IVA addebitata al cliente, soggetto passivo dell'imposta, se viene dimostrato, con documenti accessori, che sono sussistenti i requisiti sostanziali dell'operazione.

Per la deduzione del costo ai fini delle imposte dirette sul reddito, l'esistenza della fattura non è di per sé indispensabile. Ne consegue che, ancorché spesso sia uno dei principali documenti utili alla verifica della corretta determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nondimeno, il contenuto della fattura non è in sé determinante. Perché siano deducibili, infatti, i costi possono essere dimostrati con documenti accessori che consentano di valutare se siano inerenti, determinati (o determinabili), imputati al corretto periodo d'imposta ed effettivi.

AIDC, norma di comportamento n. 199

ALTRE IMPOSTE

GIURISPRUDENZA

Il valore accertato dell'immobile ai fini dell'imposta di registro

L'Amministrazione finanziaria non può più accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda, solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

Cassazione n. 21438 del 15/09/2017

La perizia di parte per la rettifica del valore dell'immobile

La relazione di stima di un immobile redatta dall'Ufficio tecnico erariale, prodotta dall'Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto. Nondimeno, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente. Nella fattispecie in esame, la CTR ha ritenuto la perizia di stima dell'Agenzia del Territorio, prodotta in giudizio dall'Ufficio, non idonea a superare le contestazioni formulate da questi ultimi, ed a fornire prova

convincente dei più alti valori pretesi con l'avviso impugnato. Ciò in quanto non ha considerato una pluralità di elementi valutativi concreti (quali, le caratteristiche costruttive del manufatto edilizio, la vetustà, le condizioni di manutenzione, l'ubicazione), ritenuti decisivi per la determinazione del valore venale del bene.

Cassazione n. 21257 del 13/09/2017

I compensi del dottore commercialista sono soggetti a IRAP in presenza di autonoma organizzazione

In tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente.

Cassazione n. 21161 del 12/09/2017

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

L'accertamento fondato sulla differenza tra il corrispettivo e il valore effettivo della partecipazione ceduta

È legittimo l'accertamento, finalizzato a riprendere a tassazione la plusvalenza da cessione di quote sociali, basato su una differenza abnorme tra il valore nominale e il valore reale delle quote cedute. Al riguardo, a seguito dell'introduzione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, si fa presente che non è più possibile, per le cessioni di aziende, sostenere l'esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte indirette.

Cassazione n. 23498 del 18/11/2016

Le informazioni raccolte dal sito Internet della società alla base dell'accertamento

L'Amministrazione finanziaria può ricostruire l'attività svolta del contribuente anche da una semplice verifica del sito internet della società.

CTP Trento n. 236/1/16 del 13/10/2016 e CTR Cagliari n. 101/1/17 del 31/03/2017

L'accertamento integrativo derivante dalla sussistenza di nuovi elementi

L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di integrare o modificare un precedente accertamento. Questa facoltà è subordinata alla sussistenza di dati connotati da novità, i quali devono essere non soltanto non conosciuti, ma anche non conoscibili dall'Amministrazione al momento del precedente accertamento, essendole inibito di valutare diversamente, in un secondo momento, dati e documenti già a disposizione.

Cassazione n. 21237 del 13/09/2017

La dimostrazione dell'esistenza dell'abuso del diritto

Dalle conclusioni depositate dall'Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE emerge che, per poter dichiarare l'esistenza di una pratica abusiva, l'Amministrazione finanziaria dello Stato membro deve dimostrare che ricorrono due presupposti. In primo luogo, deve risultare che «le operazioni controverse (...), nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurano un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni» (il «presupposto oggettivo»). In secondo luogo, «deve altresì risultare da un insieme di elementi obiettivi che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale» («il presupposto soggettivo»). Questi due presupposti sono separati, distinti e cumulativi. Se ricorrono i presupposti dell'abuso, il contribuente non può invocare la certezza del diritto o il legittimo affidamento per giustificare in qualche modo tale comportamento. Spetta, dunque, al giudice nazionale stabilire se determinati elementi costituiscono una pratica abusiva e ridefinire le operazioni considerate in modo da ristabilire la situazione che si sarebbe determinata in assenza degli elementi costitutivi dell'abuso.

Conclusioni Avvocato generale, causa C-251/16 del 07/09/2017

Il valore normale dei prezzi di trasferimento non si applica alle transazioni interne

La violazione del principio di economicità può legittimamente essere utilizzata ai fini fiscali soltanto in presenza di un comportamento della società commerciale "manifestamente e palesemente" antieconomico.

Deve inoltre considerarsi che, in forza della norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015, la disposizione prevista dall'articolo 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986, relativo alla determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo secondo il valore normale dei beni o servizi, non si applica alle transazioni con società infragruppo aventi sede nel territorio dello Stato.

CTP Milano n. 5162/3/17 del 09/08/2017

Gli aspetti dell'antieconomicità

L'accertamento basato sull'antieconomicità delle scelte imprenditoriali deve tener conto della complessiva strategia dell'imprenditore e non solamente della singola operazione. Con riferimento al caso di specie, l'Amministrazione finanziaria non può considerare antieconomica un'operazione solo per aver il contribuente rinunciato ai benefici derivanti da un contratto.

Cassazione n. 21405 del 15/09/2017

L'accertamento analitico-induttivo del valore degli immobili basato sulle stime FIAIP

Si ricorda che, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa previsto dall'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/73, purché, tuttavia, l'accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni assistite da requisiti gravi, precisi e concordanti e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie. Con riferimento al caso di specie, i valori FIAIP ("Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali") possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per determinare l'effettivo prezzo di vendita degli immobili,

congiuntamente ad altri elementi presuntivi tra i quali figurano il versamento di acconti e caparre e l'esistenza di contratti di appalto per lavori interni agli edifici del tutto generici e privi di capitolati.

Cassazione n. 16741 del 06/07/2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

I dividendi “madre-figlia” corrisposti a società UE controllate da società extra UE

Si considera contraria alla normativa tributaria nazionale una disposizione che subordina la concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società “figlia” residente a una società “madre” non residente, qualora la società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti in Paesi extra UE, alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da questa esenzione.

Corte di Giustizia UE, n. C-6/16 del 07/09/2017